



FONDAZIONE CASSAMARCA

Monti Musoni ponto dominorque Naoni

REGOLAMENTO NOMINE ORGANO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ai sensi dello Statuto vigente, disciplina le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti del medesimo organo, ivi compresi quelli relativi alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, unitamente alle disposizioni statutarie.

ART. 1 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Come richiesto dall'art. 10 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione devono essere scelti tra persone che si siano distinte nel campo imprenditoriale ed economico, nelle attività amministrative, nell'espletamento di funzioni pubbliche, nelle libere professioni, o di cui sia riconosciuto l'elevato livello culturale e scientifico.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 10 dello Statuto. In particolare, non possono ricoprire le predette cariche:
 - a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ovvero abbiano ricoperto cariche di amministrazione o direzione di imprese che, nel precedente quinquennio, siano state dichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero a procedure equiparate;
 - b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, nonché per un qualunque altro delitto non colposo;
 - d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
 - e) i membri del Governo e dei Parlamenti nazionale ed europeo, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli regionali, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli provinciali, i Sindaci e i membri delle Giunte e dei Consigli comunali, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i membri della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
 - f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
 - g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o di movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
 - h) coloro che siano candidati alle elezioni per una delle cariche di cui ai commi e), f), g), nonché coloro che sono stati candidati alle predette elezioni se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della relativa

- campagna elettorale;
- i) i dipendenti in servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso, del Comune di Castelfranco Veneto e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- j) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato - fatta eccezione per incarichi di carattere professionale - nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, fatta eccezione per i docenti universitari a condizione che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- k) il direttore generale, l'amministratore delegato e i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- l) il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- m) coloro che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione presso la società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate, o presso società concorrenti della società bancaria conferitaria o presso società concorrenti del suo gruppo;
- n) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

Non possono, inoltre, essere componenti del Consiglio di Indirizzo e Programmazione:

- a) coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al presente comma 2, lettera e), g), h), negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione. Nel caso in cui chi sottoscrive l'impegno decida di candidarsi dopo la nomina a componente uno degli Organi di Fondazione, egli decadrà dall'incarico ricoperto in Fondazione;
 - b) i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società ed enti controllati dalla Fondazione;
 - c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli Organi amministrativi e di controllo della Fondazione stessa, della società bancaria conferitaria e delle società da quest'ultima controllate;
 - d) coloro che ricoprano cariche negli organi statuari o che esercitino funzioni di direzione di altre Fondazioni di origine bancaria.
3. Ai fini di sottolineare la diversità delle funzioni, nessun componente di un organo può far parte di uno degli altri organi, fatta salva la funzione unitaria della presenza del Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo e Programmazione sia il Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

ART. 2 - CRITERI PER LE DESIGNAZIONI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE

1. In conformità alle previsioni dell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può individuare gli ambiti entro i quali i candidati indicati dai soggetti designanti di cui all'art. 12 dello Statuto devono aver maturato i requisiti statuari.
2. A tale fine, prima dell'avvio della procedura di presentazione delle candidature, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ha facoltà di rilevare le specifiche competenze settoriali o funzionali ritenute necessarie ad assicurare un assetto delle competenze dell'Organo adeguato alle finalità programmatiche prescelte e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione. Ove ritenuto opportuno, le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste vengono comunicate dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti affinché vi si attengano nella formulazione delle candidature.
3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

ART. 3 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione, almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza del mandato di ciascun componente, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, invia, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, la segnalazione di scadenza del rispettivo Consigliere ai soggetti cui compete la formulazione di una terna ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.
2. I soggetti cui spetta il compito di designare a norma di Statuto devono comunicare alla Fondazione, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, ed entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, i nominativi delle persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante

- l'effettivo possesso dei richiesti requisiti e l'impegno di cui all'art.10, comma 3, dello Statuto a non candidarsi, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo.
3. Previa attività istruttoria in ordine ai requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati prescelti nell'ambito delle terne formulate dai soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto.
 4. Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti ovvero nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine assegnato dallo Statuto, i designanti di cui all'art. 12 dello Statuto vengono invitati a produrre una nuova designazione nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione.
 5. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere, entro il termine di dieci giorni, alla sostituzione del nominativo indicato in più terne.
 6. Qualora nella formazione della terna i soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto non assicurino la presenza di entrambi i generi, il soggetto designante interessato viene invitato dal Presidente della Fondazione a formulare una nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.
 7. Ove i soggetti di cui all'art.12 dello Statuto non provvedano agli adempimenti richiesti ai commi precedenti secondo le indicazioni e i termini stabiliti, gli stessi decadono dalla designazione e alla relativa nomina provvede, ai sensi dell'art. 12 comma 10 dello Statuto, il Prefetto di Treviso, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. Quando anche questa non sia ritualmente eseguita e comunicata alla Fondazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Fondazione stessa, la nomina relativa verrà effettuata direttamente dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione entro i successivi quindici giorni.
 8. Quando si verifichi la necessità di ulteriori cooptazioni, il potere sostitutivo, per quelle successive alla prima, sarà esercitato dal Prefetto di Treviso.

ART. 4 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale.
2. Ove a seguito della predetta verifica emergano irregolarità formali nelle designazioni, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere le nuove designazioni (sostituzione nominativo o riformulazione terna) nel termine di dieci giorni dalla data della richiesta.
3. Nel caso si riscontri che i designanti di cui all'art. 12 dello Statuto non abbiano provveduto, in tutto o in parte, entro i termini previsti, alle designazioni di competenza, ovvero qualora i designati risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i soggetti inadempienti a procedere alla designazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Constatata la correttezza formale delle designazioni e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, viene predisposta una relazione per le determinazioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.
5. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione viene convocato dal Presidente della Fondazione una volta pervenute le designazioni richieste e ritenute ammissibili.

ART. 5 - PROCEDURE DI NOMINA

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, sulla base della relazione dell'attività istruttoria, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione procede a distinte votazioni avuto riguardo, nell'ordine, alle designazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto, alle cooptazioni e a quelle che dovessero competergli in via sostitutiva.
3. Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art.12 dello Statuto, si procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile secondo l'ordine del medesimo articolo. Ogni componente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può esprimere un solo voto.
4. Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione non decida diversamente. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 10, dello Statuto. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio di Indirizzo e Programmazione procederà ad ulteriori votazioni sino a che un candidato non raggiunga la detta maggioranza.
5. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina. La durata del mandato decorre dalla data di nomina.
6. I componenti del Consiglio il cui mandato sia scaduto rimangono nel loro ufficio per gli affari correnti e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.
7. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause,

- restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.
8. I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
 9. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.



FONDAZIONE CASSAMARCA

Monti Musoni ponto dominorque Naoni

REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dello Statuto della Fondazione Cassamarca, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'ACRI.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative promosse o sostenute.
2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e di efficienza degli interventi sia assumendo iniziative proprie sia sostenendo quelle promosse da terzi.
3. Al fine di preservare il patrimonio, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - c) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
 - d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
6. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività costituito dalla Marca Trevigiana. Per il perseguimento dei propri scopi e in via non prevalente, può anche operare in altri ambiti territoriali ovvero regionale, nazionale e internazionale.

ART. 3 - COLLABORAZIONE

1. Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

ART. 4 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è l'organo responsabile della definizione delle strategie volte al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
3. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei

- risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.
4. A tale fine il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione esercita le attribuzioni previste dall'art. 17 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
 - a) approva il documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
 - b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
 - c) delibera l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
 - d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
 - e) verifica periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta.

ART. 5 - CONSIGLIO DI ATTUAZIONE E AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
2. Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, il Consiglio:
 - a) fornisce al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
 - b) predispose il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;
 - c) predispose il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
 - d) predispose per il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione relazioni sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta lo richieda il Consiglio medesimo.

ART. 6 - STRUTTURA OPERATIVA

1. La struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che con riguardo al merito delle attività realizzate.

ART. 7 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE

1. Il documento programmatico pluriennale di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) dello Statuto contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
2. Nel documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, può procedere, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.
4. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

ART. 8 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE ANNUALE (DPP)

1. Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.
2. Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.
3. In occasione della approvazione del documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può procedere alla verifica dell'attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
4. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico previsionale, individuando e definendo le modalità operative

ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi, rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

ART. 9 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
 - a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n.155;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno un anno e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.
4. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

ART. 10 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
 - b) provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
 - c) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguite;
 - d) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 9;
 - e) provenienti da partiti e movimenti politici.
2. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione potrà individuare eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

ART. 11 - IMPEGNI PLURIENNALI

1. Nell'ambito del documento programmatico di cui all'art 7, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
2. L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

ART. 12 - AZIONI INFORMATIVE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione predispone azioni informative per divulgare e far conoscere i settori di intervento in cui la Fondazione intende svolgere la propria attività triennale anche mediante il proprio sito internet in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

ART. 13 - PROGETTI PROPRI DELLA FONDAZIONE

1. Per le iniziative proprie, la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

ART. 14 - PROGETTI DI TERZI

1. Nella definizione del documento programmatico previsionale, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
2. Le richieste di intervento da parte di terzi possono essere presentate in forma libera e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La richiesta deve indicare:
 - a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
 - b) le generalità del richiedente, di eventuali *partners* e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
 - c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
 - d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
 - e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
 - f) le fonti di finanziamento ulteriore e le risorse proprie investite;

- g) i tempi di realizzazione;
- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
 - b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
 - c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
 - d) impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;
 - e) deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.
3. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

ART. 15 - ULTERIORI MODALITÀ OPERATIVE

1. Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio finanziario.

ART. 16 - ISTRUTTORIA

1. L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
4. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste di terzi tiene conto:
- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
 - b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
 - d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
 - e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
 - f) della non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

ART. 17 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Nella valutazione delle iniziative, gli Organi di Indirizzo e di Amministrazione definiscono metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
2. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Attuazione e Amministrazione avuto riguardo:
- a) alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
 - b) alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
 - c) alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
 - d) ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
 - e) alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione.
3. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

ART. 18 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
2. Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nella delibera di accoglimento.
3. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla

spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

4. Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.
5. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.
6. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.
7. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

ART. 19 - REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) sia accertato che a due anni dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato avviato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
 - d) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

ART. 20 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE RISULTATI

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:
 - a) lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo superiore a 100.000 euro, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
 - b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
 - c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
 - d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

ART. 21 - PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.



FONDAZIONE CASSAMARCA

Monti Musoni ponto dominorque Naoni

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO

PREMESSE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 3, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassamarca, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito indicato "Protocollo d'Intesa MEF-ACRI", il 22 aprile 2015.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia del valore reale del patrimonio in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo;
- b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;
- c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte degli strumenti di impiego, la Fondazione:

- a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;
- b) opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti;
- c) ricorre a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non contrae debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non potrà superare il 10 per cento del patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. Per l'indebitamento già esistente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vale quanto previsto dalle Norme Transitorie dello Statuto vigente.

ART. 2 - FONDO DI STABILIZZAZIONE EROGAZIONI

In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente Art. 1, la Fondazione si prefigge di alimentare un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.

Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più

generale equilibrio finanziario di lungo periodo; le risorse possono inoltre essere utilizzate in caso di indifferibili situazioni di necessità e/o urgenza.

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

ART. 3 - SEPARAZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Il Collegio dei Sindaci vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

ART. 4 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE

Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- a) definizione, nell'ambito dei documenti programmatici, delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento;
- b) individuazione, d'intesa con il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
- c) elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;
- d) destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico.

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione provvede, ricorrendo le condizioni di cui al successivo Art. 16, alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'Art. 3, comma 1, dello Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può istituire una Commissione per la gestione del patrimonio finanziario (Commissione Finanza), a cui affidare esclusivamente compiti consultivi e di monitoraggio degli investimenti.

ART. 5 - CONSIGLIO DI ATTUAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Sono di competenza del Consiglio di Attuazione e Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e la definizione delle modalità operative della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Attuazione e Amministrazione:

- a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;
- b) l'amministrazione degli investimenti e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- c) l'individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico, laddove non direttamente gestito;
- d) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- e) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- f) la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza della Struttura operativa interna;
- g) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
- h) la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'Art. 17.

In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente della Fondazione, sentito il Segretario Generale, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione può delegare in tutto o in parte tali attività al Presidente con l'ausilio della Commissione Finanza.

ART. 6 - INFORMATIVE DEL CONSIGLIO DI ATTUAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione relaziona periodicamente (almeno ogni trimestre) al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dalla Commissione Finanza ove attivata.

ART. 7 - COMMISSIONE FINANZA

Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione può avvalersi dell'attività della Commissione Finanza, nominata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, cui vengono assegnati compiti consultivi e di monitoraggio sugli investimenti, di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.

La Commissione Finanza, composta al massimo di tre componenti, può ricorrere alla collaborazione del Segretario

Generale e di un consulente esterno previa autorizzazione degli Organi competenti.

La Commissione Finanza risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione il quale, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, ha accesso agli atti della Commissione Finanza.

Possono essere delegate alla Commissione Finanza attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- a) verificare e controllare periodicamente l'attività d'investimento diretto o tramite intermediari abilitati;
- b) monitorare, su base almeno trimestrale, il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, anche sulla base di *report* prodotti dai gestori o dall'eventuale *advisor*;
- c) valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e, se necessario, proporre eventuali ribilanciamenti;
- d) controllare l'attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- e) analizzare i bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
- f) svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

ART. 8 - STRUTTURA OPERATIVA INTERNA

Nell'ambito della Struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione, coordinata dal Segretario Generale, di supporto alle decisioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione e alla Commissione Finanza, se istituita, con il compito di:

- a) sorvegliare i rischi e le *performance* degli investimenti collaborando con l'eventuale *advisor*;
- b) controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- c) curare la gestione delle attività di tesoreria;
- d) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
- e) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione;
- f) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.

La struttura operativa interna può formulare anche autonomamente proposte in merito alla gestione del patrimonio, ivi inclusa la vendita e l'acquisto di attività finanziarie, la selezione di *advisor* e gestori finanziari, la gestione del capitale circolante in generale.

TITOLO III - INVESTIMENTI

ART. 9 - COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".

Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statuari perseguiti e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

ART. 10 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO GESTITO

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- a) coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
- b) rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
- c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- d) flusso di liquidità periodico;
- e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- f) grado di liquidabilità dell'investimento.

ART. 11 - DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre, la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei

quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione predispone un piano di rientro, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

ART. 12 - GESTIONE DEI RISCHI DEGLI INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO GESTITO

La Fondazione opera affinché il controllo del rischio e la generazione di rendimento siano, per quanto possibile, bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

ART. 13 - UTILIZZO CONTRATTI E STRUMENTI DERIVATI

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:

- a) con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- b) in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. Intendendosi per tali le operazioni in cui l'eventuale impatto patrimoniale sia quantificabile fin dall'inizio.

Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:

- a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
- c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea.

ART. 14 - INVESTIMENTI DEL PATRIMONIO STRATEGICO

Gli investimenti collegati alla missione e gli altri investimenti strategici devono essere ispirati a:

- a) capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- b) presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- c) presenza di un'agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

TITOLO IV - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 15 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione a intermediari abilitati, secondo le decisioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.

In presenza di gestione diretta, la Struttura operativa interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita anche le funzioni di cui al precedente Art. 8, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario Generale.

TITOLO V - PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

ART. 16 - PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati autorizzati a norma di legge, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l'economicità dell'offerta;
- le *performance* finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari in cui ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale *advisor*.

Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario.

ART. 17 - PRINCIPI DI SELEZIONE DELL'ADVISOR

La selezione dell' *advisor* da parte del Consiglio di Attuazione e Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell' *advisor*.

TITOLO VI - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE

ART. 18 - MONITORAGGIO

Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione vigila con continuità sul rispetto degli eventuali mandati conferiti e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti sotto il profilo patrimoniale e finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o la Commissione Finanza, se istituita, fornisce al Consiglio di Attuazione e Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Il Collegio dei Sindaci provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

ART. 19 - RENDICONTAZIONE

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei.

Nella Nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Per gli strumenti finanziari che incorporano derivati la rendicontazione ha luogo indicando in nota integrativa il relativo elenco ripartito per tipologia di derivato incorporato.

TITOLO VII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

ART. 20 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEL BILANCIO

Il Regolamento per la gestione del patrimonio finanziario e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito *Internet*

della Fondazione.

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatte salve quelle in tema di derivati e di diversificazione che si applicano dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui in premessa. L'esposizione nei confronti di un unico soggetto, che alla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa era superiore a quella massima definita nell'Art. 1, viene ridotta al di sotto del limite previsto entro tre o cinque anni (a seconda che trattasi di strumenti finanziari quotati o meno in mercati regolamentati).